

(N. 2473-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1952 (V. Stampato N. 2408)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — La protezione della proprietà letteraria ed artistica ha nella evoluzione del diritto internazionale un posto di particolare rilievo, sia come anzianità dell'istituto, poichè la prima ed ormai famosa Convenzione di Berna risale al 1886, sia come ampiezza e ricchezza di sviluppi, poichè l'atto originario è stato fatto oggetto a cinque revisioni successive, l'ultima delle quali ha avuto

luogo a Bruxelles nel giugno 1848. È questa che vien ora sottoposta alla discussione del Senato.

Non meravigli la frequenza delle revisioni, generata da due necessità prevalenti. L'una spinge a rendere più efficace e sicuramente operativa la protezione sia attraverso la precisazione e tassatività degli impegni sia affinando i concetti giuridici e perfezionandone la for-

mulazione. L'altra tende ad allargare la sfera della protezione. La prima tendenza ricerca il progresso formale dell'istituto giuridico; la seconda è sollecitata dalla evoluzione stessa delle forme di espressione artistica.

* * *

Quest'ultima ha dato recente diritto di cittadinanza a forme nuove, ignote alle prime redazioni. Così le opere cinematografiche e fotografiche e le opere delle arti applicate avevano ottenuto in occasione della penultima revisione di Roma del 1928 un limitato riconoscimento, che si traduceva in un regime speciale di protezione limitata. Ora esse beneficiano della protezione generale accordata dalla Convenzione alle opere originali, salvi sempre i diritti degli autori delle opere originarie che hanno servito di base alla trasposizione cinematografica o alla riproduzione, anche attraverso altri successivi adattamenti.

Qualche limitazione, che forse richiederà ulteriori precisazioni in occasione di nuove revisioni, rimane per le opere delle arti applicate alle quali veniva in molti Paesi contestato il diritto alla protezione, giudicandosi assente spesso in queste produzioni il carattere artistico dell'opera individuale non destinata alla riproduzione su scala industriale. Materia piuttosto complicata, che anche questa Convenzione, affermato il principio, ancora rimette alle legislazioni nazionali per quanto riguarda la determinazione del campo di applicazione e delle condizioni di protezione delle opere, disegni e modelli.

Una ulteriore estensione riguarda la protezione di opere collettive quando il loro insieme abbia valore di autonoma creazione intellettuale.

Anche la rapida moltiplicazione e sviluppo dei modi e sistemi moderni di diffusione e riproduzione hanno suggerito ritocchi e perfezionamenti nella parte della Convenzione relativa ai « diritti esclusivi », che costituiscono ampliamenti della zona di protezione. Essi riguardano — come si è detto — realizzazioni cinematografiche e successivi adattamenti; radio-diffusioni originarie o successive; riproduzioni e comunicazioni di opere protette; registrazioni ed esecuzioni di opere musicali, ecc. È facile avvertire che il progresso della tecnica

ed il *mutar* delle abitudini non dà tregua al rinnovarsi ed estendersi di una casistica alla quale le successive revisioni devono e dovranno via via adeguarsi.

Merita rilievo la riserva che la Convenzione fa per i discorsi politici, arringhe giudiziarie, conferenze, allocuzioni e sermoni, rimettendo alle legislazioni nazionali il determinarne la possibilità di riproduzione.

* * *

Particolarmente importante, in materia di principi giuridici, le novità e precisazioni relative al carattere ed alla portata della protezione convenzionale.

Viene anzitutto espressamente consacrato il principio della protezione automatica che nasce dalla stessa Convenzione, eliminando quindi la necessità di leggi interne di applicazione, modificative delle legislazioni nazionali. Protezione obbligatoria, non soggetta a formalità, che assicura in tutti i Paesi dell'Unione un minimo comune di protezione costituito dalle prescrizioni convenzionali indipendenti dal diritto interno, più l'assimilazione a beneficio di tutti gli « unionisti » dei diritti goduti dai nazionali, più il rispetto dei diritti acquisiti.

La durata della protezione si estende, come è noto, alla vita dell'autore ed a cinquant'anni *post mortem*. Ma ora il termine ha vigore direttamente *jure conventionis*, ed è un minimo che non esclude trattamenti più liberali. Dizioni più precise riguardano i collaboratori di opere collettive.

Sono state rivedute le disposizioni relative alla determinazione della nazionalità delle opere pubbliche in vari paesi a diversa durata di protezione; delle opere non pubblicate; delle opere plastiche o grafiche non mobili.

Punto essenziale della protezione della proprietà intellettuale è il cosiddetto « diritto morale », cioè la salvaguardia della paternità dell'opera contro ogni possibile deformazione. La revisione di Bruxelles provvede a rafforzare questa clausola di salvaguardia, prima affidata alla legislazione nazionale.

* * *

Viene completato anche il meccanismo giuridico della Convenzione attraverso l'adozione della clausola giuridica. oggetto di un ar-

ticolo aggiuntivo (27-bis). Per effetto di esse le eventuali controversie tra Paesi membri, prima oggetto di negoziati diretti, verranno rimesse alla Corte internazionale di giustizia. Si tenga presente, per valutare l'importanza della novità e del progresso, che questo passaggio ad una giurisdizione soprannazionale è stato lungamente contrastato in altre conferenze in sede di protezione della proprietà sia intellettuale che industriale.

Si è sentito anche il bisogno di migliorare l'organizzazione pratica che attende all'applicazione della Convenzione. È noto che dalla prima conferenza di Berna è sorta, sulla base di essa, una Unione che raggruppa attualmente 39 Stati: ne sono ancora assenti Stati Uniti, Messico, alcuni paesi dell'America meridionale, U.R.S.S. e Cina. L'Unione disponeva sinora come organo deliberante delle conferenze pe-

riodiche degli Stati-membri; come organo esecutivo di un ufficio permanente a Berna. Su proposta italiana, questo è ora assistito da un comitato costituito da dodici rappresentanti di Stati-membri.

A parte la meraviglia perchè uno strumento negoziato nel 1948 venga sottoposto alla ratifica parlamentare solo nel 1951, è sufficiente la sommaria indicazione dei punti principali della revisione elaborata a Bruxelles — abbiamo taciuto per brevità di varie altre innovazioni di minor conto — per intendere che essa ha significato un completamento e perfezionamento della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche tale da meritare la piena approvazione del Parlamento.

PARRI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.